



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico di Genova - 5^a Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

[REDACTED] elettivamente domiciliata/o in VIA RUFFINI 7/5
GENOVA presso l'avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE che
la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSIT E DELLA
RICERCA** , elettivamente domiciliata/o in VIALE BRIGATE
PARTIGIANE, 2 16129 GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA che la/o rappresenta per
mandato a margine della memoria di costituzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA ,
elettivamente domiciliata/o in VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 2 16129
GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO GENOVA che la/o rappresenta per mandato a margine della
memoria di costituzione

CONVENUTO



* * * *

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25.11.2014 il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione allegando :
di essere dipendente del MIUR in virtù di contratti a tempo determinato con mansioni di insegnante;
di non aver goduto di ferie nell'anno scolastico 2012/2013 e di non aver percepito alcunché per il loro mancato godimento.
Contestava la tesi del M.I.U.R. secondo la quale la legge 228/2012 (artt 54 e 55) obbligherebbe a considerare ferie i giorni di sospensione dell'attività didattica presenti nell'arco temporale del contratto a termine , stabilendo il principio di divieto di monetizzazione .
Si costituiva il Ministero dell'Istruzione chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per due ordini di considerazioni .
In primo luogo non pare che possa essere considerata legittima l'equiparazione fra giorni di ferie e di sospensione didattica
Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile .
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie che il datore di lavoro stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art 2109 cod civ).
Illegittima una predisposizione datoriale unilaterale che non tenga conto delle esigenze del lavoratore.
Ma soprattutto deve osservarsi che nei periodi di sospensione delle attività didattiche , sebbene il docente non sia tenuto alla presenza a scuola per tutto il suo orario di lavoro, è tenuto a partecipare a tutte le attività funzionali di programmazione e di organizzazione e formazione , nonché alle attività didattiche previste (art 61 DPR 417/1974).
Il dipendente è quindi a disposizione della scuola per dette attività (Artt 26,27,28 e 29 CCNL Scuola) .
Quindi, l'operazione effettuata al Ministero di azzeramento delle ferie maturate dal lavoratore , scomputandole dai giorni di sospensione ,senza che egli ne abbia fatto domanda e fosse a conoscenza di trovarsi in ferie è del tutto illegittima.



L'applicazione data a tale normativa dal Ministero ha comportato nel caso di specie che il docente , durante i giorni di sospensione scolastica è rimasto a disposizione della scuola, salvo poi , a rapporto concluso , vedersi computare le giornate di sospensione dell'attività scolastica quali ferie , pur senza aver goduto del necessario riposo, con un effetto senz'altro lesivo del diritto irrinunciabile per il lavoratore al godimento delle ferie.

Ma non solo .

Esistono precise ragioni normative in base alle quali può dirsi che la disposizione invocata dal Ministero per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie non sia giuridicamente corretta.

Il ricorrente nell'anno scolastico 2012 /2013 ha avuto un contratto a tempo determinato dall'8.10.2012 al 30.6.2013

L'art 13 CCNL Comparto Scuola 2006 /2009, prevedeva per il personale docente con più di tre anni di anzianità di servizio -come il ricorrente - 32 giorni di ferie annui (26,67 in dieci mesi) .

L'art 19 del medesimo CCNL disponeva : “ *la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle elezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria* “ e che “*Pertanto il personale docente a tempo determinato che durante il rapporto di impiego non abbia richiesto di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto*”.

Con il decreto legge 6 luglio 2012 n 95 (art 5 comma 8) convertito in legge 7 agosto 2012 n 135 (legge cd spending review) il legislatore ha sancito il principio del divieto della monetizzazione delle ferie , anche in caso di dimissioni , risoluzione, pensionamento del dipendente , principio in virtù del quale le ferie medesime vanno quindi obbligatoriamente fruite in corso di rapporto.

Con legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) il legislatore ha escluso il personale a termine dal divieto di monetizzazione, inserendo al contempo una norma che obbliga a considerare ferie i giorni di sospensione dell'attività didattica presenti nell'arco temporale del contratto a tempo determinato, consentendo la sola monetizzazione del monte ore differenziale fra ferie e giorni di sospensione scolastica

Dispone infatti l'art 1 co. 54 e ss della legge 228/2012 :

. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle



ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Orbene.

Alla data di cessazione del rapporto (30.6.2013) era in vigore il regime introdotto dall'art 1 della l 228/2012, il quale ha introdotto l'obbligo di godimento delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni .

La medesima norma ha peraltro espressamente sancito che le norme contrattuali contrastanti avrebbero perso efficacia a partire dall'1.9.2013 .

Quindi , alla cessazione del rapporto, l'art 19 CCNL, che prevede il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute , era ancora applicabile.

Conseguentemente il a ricorrente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Il numero di giorni maturato dal ricorrente e quantificato dal Ministero in memoria in 22,16 giorni non è stato contestato .

Da questo numero vanno detratti 4 giorni di ferie goduti dal 21 al 22 dicembre 2012 e dal 26 al 27 marzo 2013 (come da domanda del ricorrente e depositate sub 4 e 5) per un totale di 18,16 giorni di ferie residue

Non può essere considerato il diverso dato desumibile dal prospetto contenuto nel corpo del ricorso perché riferito a soggetto diverso dal ricorrente.

Ne consegue che è possibile determinare i criteri per la quantificavazione del quantum oggetto di condanna specifica nei seguenti termini.

Il ricorrente ha diritto a vedersi liquidare per l' a.s. 2012/2013 18,16 giorni di ferie , sulla base della retribuzione giornaliera da calcolarsi , tenendo conto la retribuzione annua di € 19.324,27 annua lorda sulla base di 18/18mi come da contratto di lavoro .



Segue la condanna come da dispositivo.

Alla soccombenza del Ministero segue la condanna al pagamento delle spese di lite.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando :

1. Condanna il Ministero dell'Istruzione e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente per l'a.s.2012/2013 l'importo pari a 18,16 giorni di ferie non godute , tenendo conto della retribuzione giornaliera da calcolarsi sulla base di una retribuzione annua lorda di € 19.324,27 sulla base di 18/18mi come da contratto di lavoro 2012/2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 , oltre spese generali , oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Genova, 4.4.2018

Il Giudice
Francesca Maria Parodi

